

Beni ai nipoti fuori dalle misure di prevenzione patrimoniali

La Suprema Corte sottolinea come potrebbe essere necessario provare l'intestazione fittizia anteriore alla morte del soggetto "pericoloso"

/ Maurizio MEOLI

La Cassazione, nella sentenza n. 579, depositata ieri, si ferma su importanti profili delle sempre più diffuse **misure di prevenzione patrimoniali** ex DLgs. 159/2011. Tale decreto consente sequestro (e confisca) dei beni di cui dispongono, direttamente o indirettamente, taluni soggetti "pericolosi", quando il loro valore risulti sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si abbia motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (cfr. artt. 1, 4, 20 e 22 del DLgs. 159/2011).

Ai sensi dell'art. 18 comma 2 del DLgs. 159/2011, inoltre, le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione. In tal caso il procedimento "prosegue" nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa. In base al comma successivo, poi, il procedimento di prevenzione patrimoniale può essere "iniziato" anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicare la misura può essere proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il termine di cinque anni dal decesso.

Rispetto a tale dato normativo, la Suprema Corte sottolinea che l'individuazione di "erede" o "successore universale" può avvenire solo secondo le regole del codice civile, senza alcuna possibilità di attribuire rilievo a nozioni di erede o di successore "di fatto". Ciò, di contro, era quanto faceva il Tribunale nel caso di specie; in assenza di testamento e in presenza di figli del soggetto pericoloso, infatti, si applicava la misura anche a taluni nipoti del defunto ai quali i beni erano stati "girati" in vita per sfuggire alle conseguenze di un procedimento per associazione mafiosa.

L'ampliamento della possibilità di "apprendere" i beni di cui sia titolare, o di cui abbia la disponibilità (anche attraverso interposta persona), colui che decede mentre è in corso la procedura di valutazione della proposta di misura di prevenzione patrimoniale ovvero chi è deceduto nei cinque anni precedenti, con il coinvolgimento di eredi e successori a titolo universale o particolare, costituisce una disposizione **eccezionale**. Infatti, il venir meno di tale soggetto – la cui pericolosità sociale, seppure incidentalmente valutata, costituisce il presupposto logico e di fatto della successiva apprensione – determina una situazione connotata da ampi margini di **discrezionalità** che sono propri del ruolo del legislatore e delle scelte di merito ovvero di equilibrio o di opportunità che

solo a lui competono e, quando immuni da manifesta irrazionalità, si sottraggono anche a censure di legittimità costituzionale.

Pertanto, l'esito del concreto bilanciamento tra le esigenze di sottrarre comunque al libero mercato beni caratterizzati da un'illiceità originaria di acquisizione, di stabilire il momento in cui ciò può accadere (introducendo un limite alle esigenze di certezza proprie delle regole della circolazione dei beni) e di individuare i soggetti, diversi dal proposto/pericoloso, cui tali beni possono comunque essere sottratti, costituisce una soluzione vincolante per l'interprete, che esclude il ricorso all'analogia.

A fronte di ciò, occorre tenere distinti due profili: l'individuazione dei **soggetti** nei confronti dei quali può essere proseguita o iniziata la procedura di misura di prevenzione patrimoniale; la possibilità che alcuni dei beni che potrebbero rientrare nel patrimonio dei primi siano in concreto "impropriamente" a disposizione di **terzi**. Tali aspetti problematici non sono da risolvere estendendo la nozione di eredi ai secondi, ma verificando la possibilità di coinvolgere nella procedura – che può essere diretta nei confronti di eredi, successori a titolo universale o particolare che tali siano per il codice civile – soggetti terzi che gestiscano in fittizia autonomia i beni in realtà riconducibili al defunto, in ragione di atti dispositivo (di fittizia intestazione o trasferimento) che, ai sensi dell'art. 26 del DLgs. 159/2011, possano essere dichiarati nulli. Vale a dire che la proposta procedura di misura di prevenzione patrimoniale deve proseguire o iniziare solo nei confronti dei soggetti specificamente indicati, ma, all'interno di tale procedura, possono essere prese in considerazione le posizioni dei beni fittiziamente intestati o trasferiti che dovrebbero rientrare nell'ambito del patrimonio degli eredi per essere poi, ricorrendone le condizioni, confiscati.

La Suprema Corte, inoltre, precisa che, alla luce di analoghe considerazioni, qualora – pendendo una procedura del tipo in questione nei confronti degli eredi – dovessero emergere, nel corso dello svolgimento di attività proprie delle funzioni dell'amministratore giudiziario nominato dopo un decreto di sequestro emesso nell'ambito di una precedente proposta, **ulteriori beni** suscettibili di sequestro e confisca, si determina la pendenza di un autonomo e distinto procedimento di prevenzione al quale si applica autonomamente il termine quinquennale. E, quindi, questo termine non può che essere inteso come **perentorio** e tale perentorietà non può che essere



legata al singolo bene.

1